

Guidare Protetti Altri Veicoli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELLA INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



contratto di assicurazione
per autobus, veicoli adibiti al
trasporto di cose, Macchine
operatrici e Macchine Agricole

edizione settembre 2024



Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contatti**
- 🗨 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202136**
- ✉ Indirizzo PEC: axampsdanni@legalmail.it



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Contatti utili

Per assistenza e informazioni sulle polizze

Smart Center Auto



Numero Verde 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00



Per richieste di assistenza commerciale utilizzare il modulo on-line presente sul sito www.axa-mps.it

Per denunciare un sinistro relativo alla RCA e/o alle Garanzie accessorie

Contact Center Sinistri Auto



Numero Dedicato 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.



Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Sud



e-mail sinistri.banca@axa.it

Per conoscere le carrozzerie convenzionate



Sito www.axa-mps.it

Per inoltrare un reclamo



AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma



e-mail reclami.danni@axa-mps.it



Pec reclamiivassamad@legalmail.it

Guidare Protetti Altri Veicoli

Condizioni di Assicurazione

Mod. ATD/AA/GP 0037 Ed. 09/2024

Indice

Il Glossario	pag. 4
Sezione A - Norme che regolano l'assicurazione	pag. 9
Art. A.1 - Estensione territoriale	pag. 9
Art. A.2 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente	pag. 9
Art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente	pag. 10
Art. A.4 - Altre assicurazioni	pag. 10
Art. A.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	pag. 10
Art. A.6 - Diritto di ripensamento	pag. 10
Art. A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto	pag. 11
Art. A.8 - Trasferimento della proprietà del veicolo	pag. 11
Art. A.9 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo	pag. 12
Art. A.10 - Cessazione di rischio	pag. 12
Art. A.11 - Contratti di durata inferiore all'anno	pag. 13
Art. A.12 - Sospensione in corso di contratto	pag. 13
Art. A.13 - Competenza territoriale	pag. 13
Art. A.14 - Imposte e tasse	pag. 13
Art. A.15 - Rinvio alle norme di legge	pag. 14
Art. A.16 - Sostituzione del Certificato di assicurazione	pag. 14
Art. A.17 - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto	pag. 14
Art. A.18 - Residenza Dinamica	pag. 14
Sezione B - La Responsabilità Civile auto	pag. 15
COSA ASSICURO	
Art. B.1 - La Responsabilità Civile Auto	pag. 15
Art. B.2 - Estensioni della garanzia base	pag. 16
Art. B.2 lett. a - Responsabilità Civile dei trasportati	pag. 16
Art. B.2 lett. b - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori	pag. 16
Art. B.2 lett. c - Rinuncia alla rivalsa per danni ai trasportati su veicoli trasporto cose	pag. 16
COSA NON ASSICURO	
Art. B.3 - La garanzia NON copre	pag. 17
Art. B.4 - Esclusioni Garanzia Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale	pag. 17
Art. B.5 - Rinuncia alla Rivalsa	pag. 18
Art. B.6 - Limitazione della Rivalsa	pag. 18

COME MI ASSICURO	
Art. B.7 - Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose	pag. 18
Art. B.8 - Forma tariffaria Maggiorazione del premio per sinistrosità - "Pejus" per veicoli del Settore IV - Autocarri	pag. 18
Art. B.9 - Forma tariffaria Bonus Malus Due Ruote per veicoli del Settore IV - Ciclomotori e motocarri trasporto cose	pag. 21
Art. B.10 - Forma Tariffaria Fissa per Rimorchi (esclusi quelli di autovetture), Autobus, Macchine operatrici, Carrelli e Macchine Agricole	pag. 30
Art. B.11 - Attestazione sullo stato del rischio	pag. 30
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 31
Sezione C - Garanzie per i Danni al veicolo	pag. 32
COSA ASSICURO	
Art. C.1 - Incendio	pag. 32
Art. C.2 - Furto	pag. 32
Art. C.3 - Estensioni di garanzia	pag. 32
Art. C.3.1 - Ricorso terzi da incendio	pag. 32
Art. C.3.2 - Estensione della Garanzia Furto	pag. 33
COSA NON ASSICURO	
Art. C.4 - Esclusioni Garanzie per i Danni al veicolo	pag. 33
Art. C.5 - Ulteriori Esclusioni specifiche per Garanzia	pag. 34
COME MI ASSICURO	
Art. C.6 - Somma assicurata	pag. 34
Art. C.7 - Adeguamento della somma assicurata e del premio	pag. 34
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 35
Sezione D - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO	pag. 36
Cosa fare in caso di sinistro da Responsabilità Civile auto	
Art. D.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri	pag. 36
Art. D.2 - Procedura per il risarcimento del danno derivante da circolazione stradale	pag. 36
Art. D.3 - Termini di legge per il risarcimento	pag. 38
Art. D.4 - Prescrizione	pag. 38
Art. D.5 - Gestione delle vertenze	pag. 39
Art. D.6 - Incidenti stradali con controparti estere	pag. 39
Art. D.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati	pag. 40
Cosa fare in caso di sinistro Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio	
Art. D.8 - Obblighi in caso di sinistro	pag. 40
Cosa fare in caso di sinistro per i Danni al veicolo	
Art. D.9 - Obblighi in caso di sinistro	pag. 41

Art. D.10 - Esagerazione dolosa del danno	pag. 41
Art. D.11 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro	pag. 41
Art. D.12 - Determinazione dell'ammontare del danno	pag. 41
Art. D.13 - Rimborso IVA	pag. 42
Art. D.14 - Rimborso della spesa di acquisto	pag. 42
Art. D.15 - Pagamento dell'indennizzo	pag. 42
Art. D.16 - Documenti da consegnare in caso di sinistro per i Danni al veicolo	pag. 42
Art. D.17 - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate	pag. 43
Art. D.18 - Ritrovamento del veicolo rubato	pag. 43
Art. D.19 - Rivalsa	pag. 44
Art. D.20 - Arbitrato	pag. 44
Appendici di vincolo	pag. 45
Le fonti normative	pag. 47
Modello della richiesta di Risarcimento diretto da presentare alla Società di assicurazioni	pag. 52
Modello della richiesta di Risarcimento diretto alla Società di assicurazioni dei sinistri liquidati da presentare alla CONSAP	pag. 53
Informativa generale sul trattamento dei dati	pag. 54

Il Glossario

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono

Accessori

- di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul **veicolo assicurato** fornita direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello **assicurato**, compresi gli apparecchi audiofonovisivi. Il corrispondente valore è compreso nel capitale **assicurato** per il **veicolo**;
- non di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul **veicolo assicurato**, fornita dalla casa costruttrice su richiesta. L'installazione sul **veicolo** è contestuale all'acquisto e fatturata con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino. Sono esclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

Apparecchi audiofonovisivi

radio, radiotelefono, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, navigatore satellitare purché stabilmente fissati al **veicolo**. Si intendono stabilmente fissati al **veicolo** anche gli apparecchi audiofonovisivi con frontalino estraibile.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del **rischio assicurato**.

Avente diritto

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di **rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o l'intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).**

AXA MPS Danni

AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA.

Banca dati degli attestati di rischio (in breve Banca dati)

la banca dati elettronica che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del **rischio**.

Carta Verde

il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

Certificato di assicurazione

il documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la R.C.A. e fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Classe di conversione universale - CU (Classe di CU)

classe di merito di riferimento per tutte le Società di assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di **premio** correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Classe di merito interna

classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione di **AXA MPS Danni** che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.

Codice delle Assicurazioni Private (C.D.A.)

il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.

Contraente

la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'**Assicurato**, che stipula il contratto di assicurazione e paga il **premio**.

Degrado d'uso

percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul **veicolo** in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del **veicolo** al momento del sinistro.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fenomeno elettrico

si intende il corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), la variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti), la sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), l'arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Franchigia

la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'**Assicurato** per ogni sinistro. Per la garanzia Infortuni del Conducente si intende la percentuale pattuita contrattualmente che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio.

Fulmine

fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Guasto

danno subito dall'auto **veicolo** per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile la circolazione in condizioni normali.

Incendio

combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente

evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale che provochi danno.

Indennizzo/indennità

somma dovuta da **AXA MPS Danni** all'**Assicurato** o al beneficiario in caso di sinistro.

I.U.R. - Indice Univoco di Rischio

è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il **rischio** relativo al **veicolo** assicurato e al suo **proprietario** (o ad altro avente diritto: **locatario**/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di **veicolo** assicurato o di Impresa di assicurazione e viene attribuito al momento dell'emissione della **polizza**.

Liquidazione

procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

Locatario

l'utilizzatore di un **veicolo** dato in locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimale

la somma sino a concorrenza della quale **AXA MPS Danni** presta l'assicurazione.

Norme tariffarie

le norme di **AXA MPS Danni** che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

Periodo di assicurazione

il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Periodo di osservazione

il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive per effetto dei sinistri pagati nel periodo.

Polizza

l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal **Contraente** a **AXA MPS Danni**.

Proprietario del veicolo

colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RCA

Responsabilità Civile autoveicoli.

Regola proporzionale

se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro, l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del sinistro.

Regole evolutive

le modalità definite rispettivamente da **AXA MPS Danni** e dall'IVASS relative alla variazione della classe di merito interna e della classe di merito CU.

Responsabilità concorsuale

la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità concorsuale dà luogo all'annotazione del sinistro sull'attestazione sullo stato del **rischio** con l'indicazione della percentuale di responsabilità.

Responsabilità paritaria-cumulata

è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del Conducente del **veicolo** assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

Responsabilità principale

la responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione del sinistro nell'attestazione sullo stato del **rischio** ed all'applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.

Risarcimento

la somma corrisposta da **AXA MPS Danni** al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del **Codice delle Assicurazioni Private** ed entrata in vigore in data 01/02/2007.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

l'azione esercitata da **AXA MPS Danni** nei confronti del proprio **Assicurato** per recuperare gli importi eventualmente pagati ai **terzi** danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Scoperto

parte del danno che rimane a carico dell'**Assicurato**, espressa in una parte percentuale dell'importo liquidato a termini di **polizza** per il danno stesso.

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento dannoso.

Sinistro tardivo

sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonchè il sinistro relativo a coperture temporanee.

Somma assicurata

valore attribuito dal **Contraente** alle cose.

Tariffa

la tariffa di **AXA MPS Danni** in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Terzi

per la garanzia R.C.A. si intendono i soggetti indicati dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo;

per le garanzie diverse dalla R.C.A. si intendono le persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Veicolo

l'autocarro oltre i 75 q.li, l'autotreno, l'autoarticolato, il trattore stradale, l'autoveicolo ad uso speciale (di cui all'articolo 54 lettere d, h, i, e, g del Codice della Strada), il motocarro, il motoveicolo ad uso speciale (di cui all'articolo 53 lettere d e g del Codice della Strada), il quadriciclo a motore trasporto cose (di cui all'articolo 53 lettera h del Codice della Strada), il ciclomotore trasporto cose (di cui all'articolo 52 comma 2 del Codice della Strada), il ciclomotore ad uso speciale, il rimorchio trasporto cose, il rimorchio ad uso speciale (di cui all'articolo 56 lettera d del Codice della Strada), la macchina agricola (di cui all'art. 57 del Codice della Strada), la macchina operatrice (di cui all'articolo 58 del Codice della Strada), indicato in **polizza**.

Norme che regolano l'assicurazione

Art. A.1 - Estensione territoriale

L'assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all'Unione Europea nonché per il territorio della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**; a questo scopo **AXA MPS Danni** rilascia, dietro richiesta dell'**Assicurato**, il Certificato Internazionale di assicurazione (**Carta Verde**). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla **Carta Verde** siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria **RCA**, ferme le maggiori garanzie previste dalla **polizza**. La **Carta Verde** è valida per lo stesso **periodo di assicurazione** per il quale sono stati pagati il **premio** o la rata di **premio**. Per le scadenze intermedie di **premio** trova applicazione l'art. 1901 comma 2 del c.c. e **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata di **premio** interessata. Per la scadenza di annualità, **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verificano fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità. Qualora la **polizza** in relazione alla quale è rilasciata la **Carta Verde** cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del **periodo di assicurazione** e comunque prima della scadenza indicata sulla **Carta Verde**, il **Contraente** si impegna a distruggere la **Carta Verde** del veicolo assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso.

Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione del documento sopra indicato il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni a terzi**. Resta fermo quanto disposto agli artt. A.3 - Dichiarazioni del Contraente e B.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale.

L'assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della **Carta Verde**, ad esclusione degli Stati le cui sigle internazionali sulla **Carta Verde** siano barrate.

La liquidazione dei danni viene effettuata in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente. Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l'Euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Art. A.2 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente

Il **premio** è determinato in base ai dati dichiarati dal **Contraente** e riportati sulla **polizza** con riferimento al **veicolo** ed al suo utilizzo, al **proprietario** di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing, al **locatario**) e la sinistrosità come rappresentata dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilasciata dal precedente assicuratore. Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del **premio** su basi differenti, **AXA MPS Danni**

Norme che regolano l'assicurazione

provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l'eventuale conguaglio di **premio** nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del **Contraente**. In caso di mancato invio della documentazione o mancata corresponsione del conguaglio a suo credito, **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di esperire azione di **rivalsa** in caso di **sinistro** secondo quanto previsto dall'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni Private** oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella **classe di CU** di massima penalizzazione.

Il **Contraente** è tenuto a dare immediata comunicazione a **AXA MPS Danni** di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Con decorrenza dal giorno della comunicazione, **AXA MPS Danni** ha facoltà di adeguare il **premio** a quello corrispondente alle variazioni di **rischio** intervenute.

In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall'art. B.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale e dall'art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente.

Art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al **rischio** rese dal **Contraente** al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del **rischio** stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso **terzi**, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni Private AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.4 - Altre assicurazioni

Il **Contraente** o l'**Assicurato** è tenuto a comunicare per iscritto a **AXA MPS Danni** l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso **rischio**. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione **AXA MPS Danni** ha la facoltà di non proseguire il contratto, previo avviso di quindici giorni. In caso di sinistro l'**Assicurato** dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazione, indicando per iscritto a ciascuna il nome delle altre ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. A.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il **premio** o la prima rata di **premio** deve essere pagato alla consegna della **polizza**; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **AXA MPS Danni** che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell'esattore autorizzato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il **premio** è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il **Contraente** non paga il **premio** si applica il disposto dell'Art.A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto.

Se il **Contraente** non paga le rate di **premio** intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. A.6 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il **Contraente** ha diritto di recedere, pur in presenza di **sinistro**, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R.

In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di **terzi**, il recesso sarà efficace a partire

dalla comunicazione di consenso da parte di questi.

Alla ricezione di tali documenti **AXA MPS Danni** provvederà al rimborso del **premio** al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, **AXA MPS Danni** conserva il diritto di **rivalsa** nei confronti del **Contraente** per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta.

Alla richiesta il **Contraente** dovrà allegare una dichiarazione in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde**, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni a terzi**.

AXA MPS Danni a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l'esercizio del diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella **Banca dati** prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

Art. A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione. Le regole di applicazione del "pejus" e dell'evoluzione della classe di merito operano al termine dell'intero **periodo di assicurazione**.

La durata del contratto NON PUÒ ESSERE PROROGATA TACITAMENTE.

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa. Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo **premio** ed il rilascio, da parte di **AXA MPS Danni**, della relativa quietanza.

In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in **polizza**. Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, **AXA MPS Danni** manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova **polizza** e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Si applicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto scaduto. Qualora il **Contraente**, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

Qualora la polizza non abbia più validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione, il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti elencati il contraente, in caso di sinistro, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. A.8 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del **veicolo** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne immediata comunicazione a **AXA MPS Danni**, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:

a) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio

L'alienante, può chiedere che la **polizza** stipulata per detto **veicolo** sia resa valida per altro **veicolo** di sua proprietà o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente, del convivente di fatto: in questo caso **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio** dell'annualità in corso, sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sulla **polizza** sostituita.

Norme che regolano l'assicurazione

Nel caso in cui il **veicolo** alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il **Contraente** ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro **veicolo** intestato ad uno di essi.

Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il **veicolo** venga consegnato in conto vendita con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Risoluzione del contratto

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la **polizza** sarà annullata e **AXA MPS Danni** restituirà al **Contraente** la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga richiesta la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del **veicolo**, la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata e non goduta verrà calcolata a partire da quel momento. Per i contratti con frazionamento del **premio**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del **Certificato di assicurazione**.

In entrambe le soluzioni il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. A.9 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo** il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il **Contraente** deve comunicarlo a **AXA MPS Danni** fornendo copia del suindicato documento.

AXA MPS Danni restituisce la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua. Qualora il furto, la rapina o l'appropriazione indebita avvengano nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del **Certificato di assicurazione**, il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le rate di **premio** successive.

Il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. A.10 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di **rischio** a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del **veicolo** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione a **AXA MPS Danni**. Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del **veicolo** ed il **veicolo** stesso non sia stato reclamato dall'intestatario).

Il **Contraente** deve consegnare a **AXA MPS Danni**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del **veicolo**: l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l'avvenuta consegna del **veicolo** ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).

Nei casi suddetti il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve e **AXA MPS Danni** restituisce la parte del **premio RCA**, al netto delle im-

poste e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti.

b) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio

La **polizza** viene resa valida per altro **veicolo** appartenente al **proprietario (locatario** nel caso di contratti di leasing) del **veicolo** distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente, del convivente di fatto. **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio RCA** dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

In entrambe le soluzioni previste, il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso.

Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. A.11 - Contratti di durata inferiore all'anno

Non previsti.

Art. A.12 - Sospensione in corso di contratto

Il Contratto può essere sospeso quando l'utilizzo del veicolo è stato volontariamente sospeso su richiesta del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, per effetto di una formale comunicazione inviata ad **AXA MPS Danni**, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione ad **AXA MPS Danni**, da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità.

Per i veicoli d'interesse storico e collezionistico (Art. 60 DLgs n. 285/1992), il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità.

La sospensione è attivata dal momento della registrazione nella banca dati ANIA (Art. 1, co. 1, lettera c), Reg. D.MISE n. 110/2013).

AXA MPS Danni fornirà tempestiva comunicazione della registrazione al Contraente.

Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di Assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione del Contratto e riprende dalla riattivazione.

Al termine del periodo di sospensione, il Contratto riprenderà la piena efficacia, senza ulteriori formalità, sino alla nuova scadenza risultante dalla proroga della durata originaria per un periodo pari a quello della sospensione.

Il contratto viene riattivato in base alla tariffa vigente al momento della sospensione, salvo variazione del rischio, in presenza della quale sarà applicata la tariffa relativa alle polizze nuove, vigente alla data di riattivazione.

Non è consentita la sospensione per contratti di durata inferiore all'anno o privi della garanzia R.C.A.

Art. A.13 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'art. 1469 bis c.c.

Art. A.14 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al **premio**, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **Contraente**.

Norme che regolano l'assicurazione

Il **Contraente**, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del **premio**, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di **AXA MPS Danni** l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del **Contraente**.

In caso di omessa comunicazione, **AXA MPS Danni** avrà diritto di **rivalsa** sul **Contraente** per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. A.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. A.16 - Sostituzione del Certificato di assicurazione

Qualora si debba procedere alla sostituzione del **Certificato di assicurazione**, **AXA MPS Danni** vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del **premio**.

Nel caso in cui il **Certificato** si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, **AXA MPS Danni** rilascia un duplicato su richiesta dell'**Assicurato**.

Se la perdita del **Certificato** sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'**Assicurato** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Art. A.17 - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. A.18 - Residenza Dinamica

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio. Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Per quanto riguarda l'assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; diversamente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili. Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli) le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.

Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o vacanze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l'imposta sulle assicurazioni se là prevista.

La Responsabilità Civile auto

Ai sensi degli artt. 122 e seguenti del **Codice delle Assicurazioni Private** e successive modificazioni.

Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

COSA ASSICURO

Art. B.1 – La Responsabilità Civile Auto – Garanzia base

AXA MPS Danni assicura, in conformità alle norme del **Codice delle Assicurazioni Private**, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a **terzi** dalla circolazione del **veicolo** descritto in contratto. L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.
2. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree aeroportuali. La garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
5. PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati **terzi** l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente;
7. PER AUTOBUS E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del **Contraente**, del Conducente e del **proprietario** del **veicolo** per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del **veicolo** stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai **terzi** trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
8. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del **Contraente** e del committente per i danni involontariamente cagionati ai **terzi** dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul **veicolo** e viceversa, purché non eseguite

con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul **veicolo** e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati **terzi**.

9. PER I RIMORCHI ED I SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione si riferisce al "Rischio Statico", cioè copre la responsabilità per i danni a **terzi** derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

AXA MPS Danni inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria e indicati nel successivo Art.B.2 - Estensioni della Garanzia base., lettere a) e b).

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 6, 7 e 8, i **massimali** convenuti sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai **risarcimenti** dovuti sulla base delle Estensioni della garanzia base (Art. B.2 lettere a) e b)) e delle sopra richiamate estensioni.

Art. B.2 – Estensioni della Garanzia base

a - Responsabilità Civile dei trasportati

AXA MPS Danni assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del **veicolo** assicurato per i danni involontariamente cagionati a **terzi** per eventi connessi alla circolazione del **veicolo** stesso. Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del **veicolo**, alle cose in consegna o custodia dell'**Assicurato** e dei trasportati nonché i danni al **veicolo** stesso.

La garanzia è prestata con il limite indicato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

L'estensione è sempre operante senza alcuna maggiorazione di premio.

b - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori

AXA MPS Danni assicura la Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi dell'articolo 2048 comma 1 c.c., per danni involontariamente cagionati a **terzi** dalla circolazione, purché avvenuta contro la volontà dell'**Assicurato** stesso, del **veicolo** indicato in **polizza** condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi.

La garanzia è prestata con il limite indicato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

L'estensione è sempre operante senza alcuna maggiorazione di premio.

c - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su veicoli trasporto cose - artt. 53 e 54 del Codice della Strada (Cond. Agg.va D)

AXA MPS Danni, a parziale deroga dell'Art. B.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale, rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti del **proprietario** o **locatario** e del Conducente del **veicolo** destinato al trasporto di cose indicato in **polizza** in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul **veicolo** stesso, anche se non addetti all'uso o al trasporto delle cose. L'estensione è operante solo se espressamente richiamata in **polizza** e corrisposto il rispettivo **premio**.

COSA NON ASSICURO

Art. B.3 - La garanzia NON copre

In base al disposto dell'art. 129 del **Codice delle Assicurazioni Private** non sono considerati **terzi** e non sono coperti dall'assicurazione:

- i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal Conducente;
- i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
 - a) il **proprietario** del **veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il **locatario** nel caso di **veicolo** concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del Conducente del **veicolo** e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Art. B.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale

L'assicurazione NON è operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
 - nel caso di **veicolo** con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
 - nel caso di **veicolo** dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il **veicolo** non sia guidato dal **proprietario** (nel caso dei contratti in leasing, dal **locatario**) o da un suo dipendente;
 - nel caso di **veicolo** su singoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
 - nel caso di danni subiti dai **terzi** trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
 - se il Conducente al momento del **sinistro** guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - in caso di dolo del Conducente;
 - ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
 - ai sensi dell'art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il **rischio**;
 - per i danni causati dalla partecipazione del **veicolo** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni Private**, AXA MPS Danni eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. B.5 - Rinuncia alla Rivalsa

AXA MPS Danni rinuncia ad esercitare il diritto di **rivalsa** se al momento del **Sinistro**:

- il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del **veicolo** indicato in **polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del **veicolo** assicurato a causa del **sinistro** stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del **veicolo**.

AXA MPS Danni inoltre rinuncia al diritto di **rivalsa**:

- nei confronti dell'**Assicurato** in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul **veicolo** indicato in **polizza**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di **rivalsa** verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

Art. B.6 - Limitazione della Rivalsa

Nel caso di **sinistri** causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, **AXA MPS Danni** eserciterà la **rivalsa** verso l'**Assicurato** di quanto abbia risarcito al **terzo** fino al limite massimo di € 1.500,00 per **sinistro**.

COME MI ASSICURO

Art. B.7 - Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose

Qualora il **veicolo** assicurato sia adibito al trasporto di merci pericolose, così meglio indicate:

- liquidi, corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili);
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.);

il **premio** è determinato anche in base alla tipologia di merce pericolosa trasportata.

Art. B.8 - Forma tariffaria Maggiorazione del premio per sinistrosità - "Pejus" per veicoli del Settore IV - Autocarri (Clausola speciale G)

1. Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del **premio** per sinistrosità "PEJUS", che prevede, solo per l'annualità immediatamente successiva, una maggiorazione del **premio** in presenza di **sinistri** verificatisi nel **periodo di osservazione** come definito dal successivo punto. **AXA MPS Danni** potrà richiedere al **Contraente** di consegnare la documentazione indicata nei punti successivi nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall'art. 132 del **Codice delle Assicurazioni Private** in via telematica, attraverso l'accesso alle **Banche dati** di cui agli artt. 134 e 135 del **Codice delle Assicurazioni Private**. In caso in di mancata consegna della documentazione al contratto verrà applicata la maggiorazione del 25% e assegnato nella **classe di CU 18**.

2. Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva co-

pertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del **periodo di assicurazione** corrispondente alla prima annualità intera di **premio**;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3. Pejus del 15%

Se nel **periodo di osservazione** vengono pagati, anche parzialmente, 2 **sinistri**, il **premio** dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% .

4. Pejus del 25%

Se nel **periodo di osservazione** vengono pagati, anche parzialmente, 3 o più **sinistri**, il **premio** dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

5. Veicoli già assicurati in precedenza

Nel caso che il contratto si riferisca a **veicolo** già assicurato presso la stessa **AXA MPS Danni** o presso altra Società di assicurazione, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'**attestazione sullo stato del rischio** essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella **Banca dati, AXA MPS Danni** acquisisce telematicamente l'ultima attestazione utile e richiede al **Contraente**, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere, se del caso, all'applicazione della maggiorazione di cui sopra.

Qualora il **Contraente**, in caso di **sinistri** accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e **AXA MPS Danni** non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima **attestazione di rischio** presente nella **Banca dati**.

AXA MPS Danni, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla rettifica del contratto.

6. Attestazione mancante

In caso di completa assenza di un'attestazione utile sulla **Banca dati**, e di impossibilità di acquisirla altrimenti, in via telematica, **AXA MPS Danni** richiede al **Contraente** la dichiarazione di cui al precedente punto 4. per l'intero quinquennio precedente. Il **Contraente** a supporto della citata dichiarazione, può consegnare ad **AXA MPS Danni** attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione. **AXA MPS Danni** acquisisce detta documentazione ai soli fini probatori e di verifica.

AXA MPS Danni in base alla citata documentazione può procedere alla maggiorazione di cui ai precedenti punti 2. e 3.

AXA MPS Danni, assunto il contratto verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni e della documentazione rilasciate e, se del caso, procede alla rettifica del contratto.

In assenza di documentazione probatoria il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.

7. Attestazione relativa ad un contratto scaduto

Qualora l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da meno di 5 anni, il contratto verrà

La Responsabilità Civile Auto

stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il **Contraente** dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione dello stesso.

In mancanza di tale dichiarazione, o qualora il contratto sia scaduto da più di cinque anni, il nuovo contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.

8. Veicolo già assicurato con contratto temporaneo

Nel caso che il contratto si riferisca a **veicolo** precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con la predetta maggiorazione.

Il **Contraente** deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza, al contratto viene applicata una maggiorazione del 25%.

La maggiorazione del 25% viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da non più di 5 anni, salvo che il **Contraente** rilasci una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che il **veicolo** non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Qualora il precedente contratto sia scaduto da più di 5 anni si applicherà alla nuova **polizza** la maggiorazione del 25%.

9. Veicolo assicurato per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un **veicolo** assicurato per la prima volta:

- dopo la prima immatricolazione
- dopo una volta

il **Contraente** è tenuto a consegnare la carta di circolazione del **veicolo** ed il relativo certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto precedente, qualora non sia stato possibile effettuare i controlli preassuntivi di cui all'art. 132 del **Codice delle Assicurazioni Private** in via telematica.

In caso di mancata consegna il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.

10. Veicolo già assicurato presso Società di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad 1 anno presso una Società di assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il **Contraente** deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società di assicurazione od al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. Il contratto viene stipulato con la maggiorazione di cui ai punti precedenti 1 o 2, se quest'ultima risulta dovuta in base alla predetta dichiarazione del **Contraente**.

11. Veicolo già assicurato all'estero

Il **Contraente** deve consegnare a **AXA MPS Danni** la dichiarazione rilasciata, per lo stesso **veicolo**, dal precedente assicuratore estero.

Detta dichiarazione è equiparata a tutti gli effetti all'**attestazione sullo stato del rischio**.

12. Sinistro riaperto dopo l'eliminazione come senza seguito

Nel caso in cui un **sinistro** già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato - anche parzialmente - e allo stesso venga attribuita la **responsabilità principale** o in caso di **responsabilità concorsuale** il cumulo con altro **sinistro** della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, **AXA MPS Danni** addebita al **Contraente**, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla liquidazione, la maggiorazione precedentemente non applicata, se dovuta.

AXA MPS Danni provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

13. Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

È data facoltà al **Contraente** di evitare le maggiorazioni di **premio** conseguenti all'applicazione del Pejus offrendo a **AXA MPS Danni** il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **sinistri** considerati nel **periodo di osservazione** precedente alla data di scadenza del contratto.

Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, ai sensi dell'art. 149 del **Codice delle Assicurazioni Private** (D.Lgs. 209/2005), il **Contraente** al fine di conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap - Via Yser, 14 - 00198 ROMA (www.consap.it).

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i **sinistri** liquidati totalmente nel corso dell'annualità in scadenza e può essere esercitata indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo con **AXA MPS Danni**.

In tal caso **AXA MPS Danni** provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

14. Sostituzione del contratto.

La sostituzione del contratto non interrompe il **periodo di osservazione** in corso, purché il **proprietario** (il **locatario** nel caso di contratti di leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

Art. B.9 - Forma tariffaria Bonus Malus 2 Ruote per veicoli del Settore IV - Ciclomotori e Motocarri trasporto cose (Clausola speciale H)

1. Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di **premio**, rispettivamente, in assenza od in presenza di **sinistri** nei "**periodi di osservazione**" quali definiti dal successivo punto "Periodi di osservazione della sinistrosità", e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di **premio** decrescenti o crescenti, determinati secondo la "Tabella dei livelli di premio" sotto riportata. Per la classe di assegnazione si applicano i criteri esplicitati nei punti seguenti. **AXA MPS Danni** potrà richiedere al **Contraente** di consegnare la documentazione indicata nei punti successivi nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall'art. 132 del **Codice delle Assicurazioni Private** in via telematica, attraverso l'accesso alle **Banche dati** di cui agli artt. 134 e 135 del **Codice delle Assicurazioni Private** o per incongruenza degli stessi.

In caso in di mancata consegna della documentazione il contratto è assegnato alla classe di merito di bonus/malus diciottesima.

2. Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del **periodo di assicurazione** corrispondente alla prima annualità intera di **premio**;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3) Classe di Conversione Universale (Classe di C.U.)

Il comma 1 dell'Art 4 del Provvedimento IVASS n.72 del 16 aprile 2018 recante i criteri di individuazione e regole evolutive della **classe di Conversione Universale** di cui all'art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 - Dematerializzazione dell'**attestato di rischio**, dispone che le Imprese di assicurazione indichino nelle **attestazioni sullo stato del rischio**, a prescindere dalla forma tariffaria applicata al contratto, la classe di merito di assegnazione denominata "**classe di Conversione Universale (Classe di CU)**", già comunemente denominata CIP. Tale obbligo ha lo scopo di garantire la comparabilità tra le classi di merito applicate da ciascuna Impresa e consentire un omogeneo trattamento degli utenti nonché la continuità della storia assicurativa di ciascun veicolo.

A tal fine, al punto 26, viene riportata la Tabella n. 3 - Tabella di corrispondenza utile al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la **classe di CU** indicata nell'**attestazione sullo stato del rischio** nella classe di merito interna liberamente determinata da **AXA MPS DANNI**.

La **classe di Conversione Universale (Classe di CU)** NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza ed assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.

I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle Imprese non incidono sull'evoluzione delle **classi di CU**.

4) Veicoli assicurati per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo assicurato per la prima volta:

- dopo la prima immatricolazione
- dopo una voltura

è assegnato alla **classe di CU 14**.

Il **Contraente** è tenuto a consegnare la seguente documentazione qualora non sia stato possibile effettuare i controlli preassuntivi di cui all'art. 132 del **Codice delle Assicurazioni Private** in via telematica o per incongruenza degli stessi:

- per i ciclomotori/quadricicli leggeri: copia del Certificato di circolazione o l'eventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- per i motoveicoli: copia della Carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o Certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto precedente.

In caso di mancata consegna della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla **classe di CU 18**.

5) Veicolo già assicurato con AXA MPS Danni

Se il **veicolo** era precedentemente **assicurato** con **AXA MPS Danni** nella formula tariffaria Bonus/Malus, al rinnovo la **polizza** viene assegnata alla classe di merito determinata in base alla Tabella n. 2 - Regole evolutive, tenendo conto della classe di merito e della progressiva sinistrosità indicate nell'**attestazione sullo stato del rischio**.

6) Veicolo già assicurato presso altra Società di assicurazione nella formula Bonus/Malus

Il contratto è assegnato alla **classe di CU** di assegnazione risultante dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilevata dalla **Banca dati**. Qualora l'attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella **Banca dati**, **AXA MPS Danni** acquisisce telematicamente l'ultima attestazione utile e richiede al **Contraente**, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Qualora il **Contraente**, in caso di **sinistri** accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e **AXA MPS Danni** non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima **attestazione di rischio** presente nella **Banca dati**.

AXA MPS Danni, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto.

7) Veicolo già assicurato con formula diversa da Bonus/Malus

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad un **veicolo** già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus/Malus", il contratto è assegnato alla **classe di CU** rilevata dalla **Banca dati**.

Se l'attestazione non riporta la **classe di CU**, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- a.** se il **veicolo** è già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", è assegnato alla **classe di CU** 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
- b.** se il **veicolo** è già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", è assegnato alla **classe di CU** risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Le sigle N.A. o N.D. eventualmente riportate nell'**attestazione sullo stato del rischio** non equivalgono a zero sinistri.

8) Attestazione mancante

In caso di completa assenza di un'**attestazione sullo stato del rischio** utile sulla **Banca dati**, **AXA MPS Danni** richiede al **Contraente** la dichiarazione di cui al precedente punto 3), per l'intero quinquennio precedente. Il **Contraente** a supporto della citata dichiarazione, può consegnare ad **AXA MPS Danni** attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione. **AXA MPS Danni** acquisisce detta documentazione ai soli fini probatori e di verifica. **AXA MPS Danni** assegnerà la **classe di CU** in base alla citata documentazione.

9) Mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo

Il diritto al mantenimento della classe di merito sussiste anche in caso di anticipata risoluzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero, furto/rapina/appropriazione indebita di un **veicolo** che venga sostituito da un altro **veicolo** della stessa tipologia, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale. Il nuovo contratto verrà assegnato alla **classe di CU** risultante dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilevata dalla **Banca dati** relativa al **veicolo** precedente purché tale attestazione sia in corso di validità e sempreché il **proprietario** del nuovo **veicolo** (nel caso dei contratti in leasing, il **Locatario**) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto. Il **Contraente** deve consegnare, a seconda dei casi, la seguente documentazione:

- copia della denuncia di furto, rapina o appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione della circolazione del **veicolo** precedentemente assicurato;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri, copia della carta di circolazione e relativo foglio complementare o Certificato di proprietà per i motoveicoli da assicurare, solo nel caso in cui le informazioni non vengano recuperate dalle **Banche dati** istituzionali in via telematica.

10) Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad un **veicolo** già assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il **Contraente** deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del **premio** previsto dalla tariffa per la **classe di CU** cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il **Contraente** deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per **polizza** di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della **polizza** di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i **sinistri** con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla **Banca dati**, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'**attestato di rischio** rilasciato dall'Impresa che per prima assumerà il **rischio** con la **polizza** di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della **classe di CU**.

11) Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Per i casi di **veicolo** già assicurato all'estero, il **Contraente** consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della **classe di CU** da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui Tabella 2 - Regole evolutive, considerando la 14ª quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, **attestazione sullo stato del rischio**.

In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla **classe di CU 14**.

12) Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo

Nel caso in cui il contratto si riferisca a un **veicolo** che sostituisce altro **veicolo** assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla **classe di CU** risultante dall'**attestato di rischio** rilevato dalla **Banca dati** a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita e copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall'autorità competente. Al **veicolo** invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la **classe di CU** precedente alla perdita di possesso.

13) Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'**attestato di rischio** non sia presente nella **Banca dati**, il nuovo contratto è assegnato alla **classe di CU** di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'Impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del **Contraente**. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

14) Trasformazione societaria

Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria del **veicolo**, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della **classe di CU** in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

15) Riclassificazione del veicolo

Nel caso di mutamento della classificazione del **veicolo** assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la **classe di CU** già maturata.

16) Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo

In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all'estero del **veicolo** assicurato, intervenute in data successiva al rilascio dell'**attestazione sullo stato del rischio** ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo **veicolo** intestato allo stesso **proprietario** o al coniuge, alla persona unita civilmente, al convivente di fatto è attribuita la medesima **classe di CU** del precedente **veicolo**. La disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo **veicolo** da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la **classe di CU** maturata sul **veicolo** alienato è riconosciuto al **locatario**, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del **veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

17) Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine

Nel caso in cui un **veicolo** in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato dall'utilizzatore, la **classe di CU** maturata è riconosciuta allo stesso, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del **veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12

mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il **veicolo** locato in leasing o noleggiato, la **classe di CU** è riconosciuta su altro **veicolo** dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

18) Veicolo intestato a portatori di handicap

Nel caso di **veicolo** intestato a soggetto portatore di handicap, la **classe di CU** maturata sul **veicolo** è riconosciuta, per il nuovo **veicolo** acquistato, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il **veicolo** stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

19) Trasferimento della proprietà del veicolo

- **Coniuge o convivente** - Nel caso di trasferimento di proprietà di un **veicolo** tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la **classe di CU** già maturata sul **veicolo** trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la **classe di CU** maturata sul **veicolo** ceduto su altro **veicolo** di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Pluralità di intestatari** - Qualora la proprietà del **veicolo** passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla **classe di CU** maturata sul **veicolo** anche quando lo stesso venga sostituito da altro **veicolo** della stessa tipologia. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la **classe di CU** maturata sul **veicolo** ora intestato ad uno o più di essi, su un altro **veicolo** di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Successione** - Qualora la proprietà del **veicolo** assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del **proprietario**, la **classe di CU** maturata sul **veicolo** è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del **veicolo** stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è **proprietario** di altro **veicolo** della stessa tipologia **assicurato**, il **veicolo** acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa **classe di CU** del **veicolo** di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del **Contraente**, l'Impresa assicurativa che presta la garanzia sul **veicolo** ereditato, è tenuta ad assegnare a tale **veicolo** la nuova **classe di CU**.
- **Cessione del contratto** - Nel caso di trasferimento di proprietà del **veicolo** assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la **classe di CU** risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla **classe di CU** 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la **classe di CU** per il periodo di validità dell'attestato.
- **Da società a persone e viceversa** - Nel caso di trasferimento di proprietà del **veicolo** dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della **classe di CU**.

20) Rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive a seconda che **AXA MPS Danni** abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento,

anche parziale, di danni conseguenti a sinistri:

- con **responsabilità principale** avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con **responsabilità concorsuale** la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri **sinistri** della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

Lo stesso criterio vale anche per il caso di **risarcimento** di un **sinistro** con danni a persona.

In mancanza di **risarcimento**, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di **sinistro** o di richiesta di **risarcimento**, è considerato immune da **sinistri** agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2 - Regole evolutive.

Mediante l'utilizzo del **codice I.U.R.** rientrano nei **sinistri** osservati anche i **sinistri tardivi**, intesi come **sinistri** non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del **periodo di osservazione** oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i **sinistri** relativi a coperture temporanee.

Il **sinistro tardivo** non presente nell'**attestato di rischio** precedente, perché pagato da una Impresa di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli **attestati di rischio** successivi, con eventuale applicazione del "malus", anche se l'**assicurato** ha cambiato Impresa.

21) Sinistro riaperto dopo l'eliminazione come senza seguito

Nel caso in cui un **sinistro** già eliminato come senza seguito venga riaperto e allo stesso venga attribuita la **responsabilità principale** o in caso di **responsabilità concorsuale** il cumulo con altro **sinistro** della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla liquidazione del **sinistro**, ad assegnare il contratto alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive con conseguente conguaglio di **premio**. **AXA MPS Danni** provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

22) Sinistro eliminato come senza seguito dopo l'appostazione a riserva

AXA MPS Danni, qualora un **sinistro** posto a riserva prima dell'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia dato luogo all'applicazione del Malus sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il **Contraente** originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione del **sinistro** è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il **sinistro** non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior **premio** percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, su richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** rilascerà allo stesso una nuova **attestazione sullo stato del rischio**, nonché provvederà al rimborso del maggior **premio** corrisposto al netto delle imposte.

23) Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

È data facoltà al **Contraente** di evitare le maggiorazioni di **premio** o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 - Regole evolutive offrendo a **AXA MPS Danni**, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **sinistri** avvenuti nel **periodo di osservazione** precedente al rinnovo stesso. Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, ai sensi dell'art. 149 del **Codice delle Assicurazioni**, il **Contraente** al fine di conoscere l'importo

La Responsabilità Civile Auto

del **sinistro** da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla “Stanza di compensazione” presso Consap - Via Yser, 14 - 00198 ROMA (www.consap.it).

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i **sinistri** liquidati totalmente e può essere esercitata entro la scadenza del contratto stesso.

AXA MPS Danni provvederà all’invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

24) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione non interrompe il **periodo di osservazione** in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito, purché il **proprietario** (o il **locatario** nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

25) Sostituzione veicolo

La sostituzione del **veicolo** dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento per un altro **veicolo** della classe di merito in corso solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, sempreché il **proprietario** (il **locatario** nel caso di contratti in leasing) del nuovo **veicolo** sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

26) TABELLE

Tabella 1 - **Tabella dei livelli di premio**

Classe di merito	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus Da - A	Impatto % Bonus	Sconto Bonus (%)
1	0,55685	1 a 1	-	0
1	0,55685	2 a 1	0,973	2,70
2	0,57240	3 a 2	0,966	3,40
3	0,59281	4 a 3	0,962	3,80
4	0,61613	5 a 4	0,955	4,50
5	0,64529	6 a 5	0,954	4,60
6	0,67638	7 a 6	0,953	4,70
7	0,70943	8 a 7	0,935	6,50
8	0,75910	9 a 8	0,935	6,50
9	0,81220	10 a 9	0,954	4,60
10	0,85110	11 a 10	0,954	4,60
11	0,89230	12 a 11	0,954	4,60
12	0,93570	13 a 12	0,936	6,40
13	1,00000	14 a 13	0,833	16,70
14	1,20000	15 a 14	0,868	13,20
15	1,38300	16 a 15	0,812	18,80
16	1,70411	17 a 16	0,817	18,30
17	2,08563	18 a 17	0,793	20,70
18	2,62856	-	-	-

Tabella 2 - **Regole evolutive**

Classe di merito di provenienza	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 3 - **CLASSE DI “CONVERSIONE UNIVERSALE” - TABELLA DI CORRISPONDENZA**

VEICOLI GIÀ ASSICURATI CON ALTRA IMPRESA

CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU	CLASSE DI INSERIMENTO AXA MPS DANNI
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Art. B.10 - Forma Tariffaria Fissa per Rimorchi (esclusi quelli di autovetture), Autobus, Macchine Operatrici, Carrelli e Macchine Agricole (Clausola speciale L)

Il **premio** della garanzia **R.C.A.** è determinato in base alla **tariffa** in vigore al momento dell'emissione della **polizza**, in misura fissa, dunque senza clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del **premio** in seguito al verificarsi o meno di **sinistri**.

Art. B.11 - Attestazione sullo stato del rischio

AXA MPS Danni, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto**, nell'area riservata del sito www.axa-mps.it, qualunque sia la forma tariffaria prevista da contratto, l'**attestazione sullo stato del rischio**.

L'**attestazione** contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del **Contraente** se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di **contraente** persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lett. b) relativi al **proprietario** ovvero ad altro **Avente diritto**;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del **veicolo** per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del **veicolo** assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito **AXA MPS Danni** di provenienza, quella **AXA MPS Danni** di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti **classi CU** di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del **premio** applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di **sinistri** nel corso del **periodo di osservazione** contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con **franchigia**;
- i) l'indicazione del numero dei **sinistri** verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i **sinistri** pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con **responsabilità principale** e del numero dei **sinistri** con **responsabilità paritaria**, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- k) per i contratti stipulati nella forma "Maggiorazione del **premio** per sinistrosità - Pejus", viene indicato il richiamo al Pejus qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla suddetta Forma tariffaria;
- l) gli eventuali importi delle **franchigie**, richiesti e non corrisposti dall'**Assicurato**.

In caso di risoluzione del contratto per furto totale/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, **AXA MPS Danni** consegna l'**attestato di rischio** telematico relativo all'annualità in corso, mettendolo a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto** nell'Area riservata del sito www.axa-mps.it.

AXA MPS Danni, per i contratti acquisiti tramite intermediari, garantisce, all'**Avente diritto** che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'**attestazione sullo stato del rischio** per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli **attestati di rischio** così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto. Gli **Aventi diritto** possono richiedere in qualunque momento l'**attestazione sullo stato del rischio** re-

lativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del **Codice delle Assicurazioni Private**. In tal caso, **AXA MPS Danni** consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'**attestato di rischio** comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il **periodo di osservazione**.

Gli **attestati di rischio** così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

AXA MPS Danni non alimenta la **Banca dati** degli **attestati di rischio** con le informazioni relative all'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di **premio**;
- contratti annullati, sospesi o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale e che non abbiano concluso il periodo di osservazione.

In caso di documentata cessazione del **rischio** assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del **veicolo**, risultante da apposita dichiarazione del **Contraente**, l'ultimo **attestato di rischio** conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal **Contraente** o dal **Proprietario del veicolo**, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una **polizza** di durata temporanea.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura Responsabilità Civile Auto

Garanzia Base Responsabilità Civile Auto (Art B.1)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Responsabilità Civile Auto	Massimali previsti in polizza.	=====
Circolazione nelle aree aeroportuali	La garanzia è prestata con il limite dei massimali indicati in polizza fino al massimo di € 10.000.000, ⁰⁰ per ogni sinistro.	=====
Estensioni della garanzia R.C.A. sempre comprese (Art. B.2)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Responsabilità Civile dei trasportati (Art. B.2 lettera a.)	La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 nell'ambito del massimale RCA per sinistro previsto in polizza.	=====
Responsabilità Civile per fatto dei figli minori (Art. B.2. lettera b.)	La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 nell'ambito del massimale RCA per sinistro previsto in polizza.	=====
Forme tariffarie R.C.A. (Artt. B.8, B.9 e B.10)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Forma tariffaria "Pejus"	Massimali previsti in polizza.	=====
Forma tariffaria "Bonus-Malus"	Massimali previsti in polizza.	=====
Forma tariffaria "Fissa"	Massimali previsti in polizza.	=====

Garanzie per i Danni al veicolo

Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

COSA ASSICURO

Art. C.1 - Incendio

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di: **incendio**, fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. È compreso anche l'incendio a seguito di atto vandalico o doloso di **terzi**.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella **somma assicurata**.

Art. C.2 - Furto

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** della perdita del **veicolo** o di sue parti a seguito di furto, consumato o tentato; rapina consumata o tentata compresi i danni materiali e diretti prodotti al **veicolo** nell'esecuzione od in conseguenza di tali reati.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata. La presente garanzia non è operante qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza.

Art. C.3 – Estensioni di garanzia

Art. C.3.1 - Ricorso terzi da incendio

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia **Incendio**)

AXA MPS Danni garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a persone e cose di **terzi** dall'**incendio** (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del **veicolo** indicato in **polizza** quando lo stesso non è in circolazione.

La presente estensione di garanzia è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste da **AXA MPS Danni** per la Responsabilità Civile obbligatoria. Non sono considerati **terzi**:

a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;

- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3 c.c., **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del **Contraente** o **Assicurato** in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. **AXA MPS Danni** non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. C.3.2 - Estensione della garanzia Furto

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia Furto)

AXA MPS Danni risponde anche:

- dei danni diretti subiti dalla carrozzeria del **veicolo** assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- dei danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del **veicolo** suddetto;
- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria che si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

COSA NON ASSICURO

Art. C.4 - Esclusioni Garanzie per i Danni al veicolo

Ferme le esclusioni previste per le singole garanzie, l'assicurazione non comprende:

- i danni determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, del **proprietario** del **veicolo**, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del **veicolo** stesso;
- i danni derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni;
- i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine;
- i danni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i danni determinati da mancato uso del **veicolo** e dal suo deprezzamento;
- le spese sostenute per apportare al **veicolo** modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni derivanti dalla partecipazione del **veicolo** a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. C.5 - Ulteriori Esclusioni specifiche per Garanzia

Ferme le Esclusioni previste dall'art. C.4, sono inoltre esclusi:

a. per la garanzia Incendio

- I danni causati da bruciature non seguite da **incendio**;
- I danni agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

b. per la garanzia Furto

- l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
- il furto o la rapina commessi dai dipendenti del **Contraente** o dell'**Assicurato** durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

c. esclusioni relative all'art. C.3.1 - Ricorso terzi da incendio

- I danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- I danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

COME MI ASSICURO

Art. C.6 - Somma assicurata

Il **veicolo** si intende assicurato al completo degli **accessori** di serie e degli **apparecchi audiofonovisivi** purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato.

Gli **accessori** non di serie si intendono assicurati purché siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati nella fattura d'acquisto del **veicolo**.

La **somma assicurata** si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in **polizza**, e deve corrispondere al valore del **veicolo** come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione, per i veicoli usati al valore di mercato.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Art. C.7 - Adeguamento della somma assicurata e del premio

In occasione di ciascun rinnovo annuale il valore del **veicolo** assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da **AXA MPS Danni**, viene adeguato automaticamente a quello di mercato con conseguente modifica del **premio** relativo. Qualora il **veicolo** non sia presente in detti mercuriali, su richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** si impegna ad adeguarne il valore basandosi su altre fonti specializzate, adeguando conseguentemente, il **premio** di **polizza**.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura per i danni al veicolo

Garanzia Incendio (Art C.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
incendio	La somma assicurata indicata in polizza	=====

Garanzia Furto (Art C.2)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Furto	La somma assicurata indicata in polizza	- Autocarri (tutti i quintali): 20% minimo € 1.000 - Ciclomotori e Quadricicli trasporto cose: 20% minimo € 150 - Motocarri trasporto cose: 20% minimo € 150 - Rimorchio trasporto cose: 20% minimo € 1.000

Estensioni di garanzia (Art. C.3)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Ricorso terzi da incendio (Art. C.3.1)	La garanzia è prestata fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 155.000,00 per sinistro.	=====

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Cosa fare in caso di sinistro da Responsabilità Civile auto

Art. D.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del **sinistro** deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008 ("Modulo di constatazione amichevole", c.d. Modulo Blu o Modulo CAI). La predetta denuncia deve essere presentata per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni (Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 – Filiale Sud o sinistri.banca@axa.it)**. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla **polizza** ed al **sinistro** così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**.

A fronte di omissione o ritardi (ai sensi dell'Art 1913 c.c.) nella presentazione della denuncia di sinistro, o nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, **AXA MPS Danni** ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto erogare.

Art. D.2 - Procedura per il risarcimento del danno (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.d.A.)

Le informazioni relative all'assicurazione **R.C.A.** che forniamo non costituiscono contenuto contrattuale. Riteniamo comunque utile fornire sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al **risarcimento** dei danni da circolazione.

La **liquidazione** dei **sinistri** può avvenire sulla base di diverse procedure, a secondo della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:

A) PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (Art 149 del C.D.A.)

In caso di **sinistro**, qualora ricorrano i seguenti presupposti, si applica la procedura di **risarcimento** diretto in base alla quale **AXA MPS Danni** risarcisce al proprio **Assicurato**, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di **incidente** (danni al **veicolo**, alle cose trasportate di proprietà dell'**assicurato** o del conducente, nonché lesioni di lieve entità -minori o uguali al 9% di postumi-subite dal conducente del **veicolo** assicurato):

- il **sinistro** deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il Conducente del **veicolo** assicurato non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del **sinistro** deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia oppure imprese estere aderenti all'accordo **risarcimento diretto**.

La Convenzione NON si applica alle macchine agricole, ai veicoli non targati (macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identifi-

cativa del veicolo), né ai ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura ex DPR 6-3-2006 n. 153.

Nel caso non sia applicabile la procedura di **risarcimento diretto**, il danneggiato dovrà richiedere il **risarcimento** al danneggiante e alla sua Società di assicurazione con la procedura di **risarcimento** ordinaria indicata alla successiva lettera C). In presenza delle condizioni sopra descritte, il **Contraente**, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del **sinistro**, deve inviare alla Società di assicurazione richiesta di **risarcimento** mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax.

La richiesta di **risarcimento** deve contenere:

- il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Società di assicurazione;
- la descrizione del fatto;
- la generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.

Inoltre, in caso di lesioni personali o decesso della persona del Conducente, oltre agli elementi sopra indicati, la richiesta deve contenere:

- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte;
- la dichiarazione attestante che il **Contraente** non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie oppure, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati a pagina 52.

Alla richiesta di **risarcimento** deve essere allegato il "Modulo CAI", oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del **sinistro**. Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, **AXA MPS Danni** richiederà al **Contraente**, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.

B) PROCEDURA DI "RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO"

Ai sensi dell'art. 141 del **Codice delle Assicurazioni Private** i danni subiti dal **terzo** trasportato devono essere risarciti dalla Società di assicurazione del **veicolo** sul quale il trasportato era a bordo entro il massimale minimo come da D.Lgs. 198 del 06/11/2007, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. Resta fermo il diritto al **risarcimento** dell'eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione del responsabile civile se il **veicolo** di quest'ultima è coperto da un **massimale** superiore a quello minimo. Per ottenere il **risarcimento**, il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del **veicolo** sul quale era a bordo al momento del **sinistro** la procedura di **risarcimento** prevista dall'articolo 148 del **Codice delle Assicurazioni Private**.

C) PROCEDURA DI RISARCIMENTO PREVISTA DALL'ART. 148 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Quando non siano applicabili le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b), il **Contraente**

Norme che regolano il sinistro

o gli **aventi diritto** potranno richiedere il **risarcimento** dei danni subiti alla Società di assicurazione del **veicolo** ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del **sinistro**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il **Contraente** potrà avvalersi della procedura di **liquidazione** prevista dall'art. 148 del **Codice delle Assicurazioni Private**, allegando il "Modulo CAI" compilato in ogni sua parte ed indicando:

- per i sinistri con soli danni a cose:
 - il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
 - luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;
- per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
 - il codice fiscale;
 - l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali;
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati a pagina 52.

Art. D.3 - Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.d.A.)

AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di **risarcimento**, con apposita comunicazione inviata al **Contraente**, indica una congrua offerta di **risarcimento** del danno.

La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

In caso di richiesta incompleta fornita dal **Contraente**, **AXA MPS Danni** richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Qualora il **Contraente** dichiara di accettare la somma offerta, **AXA MPS Danni** è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine **AXA MPS Danni** corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti di **AXA MPS Danni**. In caso di **sinistro** avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.

D.4 - Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al **risarcimento** in caso di **sinistro** da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Art. D.5 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del **risarcimento** del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA MPS Danni non riconosce le spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'**Assicurato** è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche nella fase processuale.

Art. D.6 - Incidenti stradali con controparti estere

A) INCIDENTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI

In caso di **incidente** stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per il **risarcimento** dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO.

Se l'**incidente** ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'**incidente** ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di **risarcimento**, provvederà ad incaricare della trattazione del **sinistro** il corrispondente nominato dalla Società di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di **risarcimento** non permettono di individuare chiaramente la Società di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Società di assicurazione e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

B) INCIDENTI ALL'ESTERO CON VEICOLI ESTERI

1. DANNI SUBITI IN UNO DEI PAESI DEL SISTEMA CARTA VERDE A CAUSA DI UN VEICOLO IMMATRICOLATO IN UNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Chi ha subito un danno all'estero:

- in uno degli stati del sistema **Carta Verde**;
 - da un veicolo immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della particolare procedura prevista dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) - Capo V - Articoli 151 e seguenti.

Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'**incidente** e il mandatario per la **liquidazione** dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere alla Consap (www.consap.it)

Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la **liquidazione** dei sinistri nominato in Italia, entro 3 mesi dalla richiesta di **risarcimento** non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di **risarcimento**, il danneggiato può chiedere l'intervento di Consap S.p.A. gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - F.G.V.S. (www.consap.it), quale organismo di **indennizzo** nazionale.

2. ALTRI CASI

In caso di **incidente** all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di **risarcimento** va inviata all'assicuratore e/o **proprietario** del **veicolo** estero (esempio: **incidente** in Marocco provocato da un veicolo immatricolato in Marocco; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o **proprietario** del veicolo marocchino).

Se però il veicolo che ha causato l'**incidente** è immatricolato in un paese diverso rispetto a

Norme che regolano il sinistro

quello in cui l'**incidente** è accaduto, la richiesta di **risarcimento** va inviata al Bureau del paese dell'**incidente**, purché il **sinistro** sia avvenuto in uno dei paesi del sistema della **Carta Verde**. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni **Carta Verde** (esempio: **incidente** provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di **risarcimento** va inviata al Bureau svizzero).

In questo caso l'UCI non fornisce alcuna assistenza.

Art. D.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento** diretto, il **Contraente**, all'atto del rinnovo del contratto, può decidere di rimborsare alla Società di assicurazione gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in tal modo potrà conservare la propria classe di merito (vedi art. B.9 "Forma tariffaria Bonus Malus Due Ruote per veicoli del settore IV - ciclomotori e motocarri trasporto cose" punto 23) Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati) o evitare l'applicazione del "Pejus" (vedi art. B.8 "Forma tariffaria con maggiorazione del premio - Pejus" punto 13) Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati).

Il **Contraente** potrà conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare e valutare così l'opportunità di procedere o meno al rimborso, inviando richiesta direttamente a Consap S.p.A. - Servizio Stanza di compensazione (www.consap.it).

I contenuti puntuali della richiesta sono riportati nel modello a pagina 53.

Una volta pervenuta la richiesta, la "Stanza di compensazione" comunica a mezzo lettera l'importo del **risarcimento** e i riferimenti bancari necessari per effettuare il pagamento. Se il **Contraente** lo ritiene conveniente, potrà rimborsare il **sinistro** corrispondendo il relativo importo. In tal caso Consap provvederà a rilasciargli l'attestazione di avvenuto pagamento con la quale questi potrà recarsi presso la propria Società di assicurazione per richiedere la riclassificazione del contratto e una nuova **attestazione sullo stato del rischio**.

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente, purché entro la scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il **sinistro** non rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, il **Contraente** potrà rivolgersi direttamente alla Società di assicurazione per conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare ed eventualmente corrisponderlo.

Cosa fare in caso di sinistro Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

Art. D.8 – Obblighi in caso di sinistro

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3, del c.c., **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del **Contraente** o **Assicurato** in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del **risarcimento** del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **AXA MPS Danni**.

AXA MPS Danni non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Cosa fare in caso di sinistro per i Danni al veicolo

Art. D.9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il **Contraente** o l'**Assicurato** deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, anche ottemperando alle eventuali disposizioni di **AXA MPS Danni** prima della riparazione. Le spese sostenute sono a carico di **AXA MPS Danni**;
- b) i sinistri debbono essere denunciati a **AXA MPS Danni** entro 3 giorni da quando il **Contraente** e/o l'**Assicurato** ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto;
- c) in caso di furto o atto vandalico/doloso, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia a **AXA MPS Danni** e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. Qualora il furto o l'atto vandalico/doloso si siano verificati in uno Stato estero, l'**Assicurato**, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana;
- d) l'**Assicurato** deve mettere a disposizione il **veicolo** per l'ispezione da parte di un incaricato di **AXA MPS Danni**. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'**Assicurato**, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**;
- e) l'**Assicurato** deve conservare le tracce del **sinistro** e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- f) in ogni caso l'**Assicurato** non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa;
- g) l'**Assicurato** deve presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

Art. D.10 – Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'**indennizzo**.

Art. D.11 – Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Il valore attribuibile al **veicolo** assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da Infocar di Quattroruote utilizzata da **AXA MPS Danni** al momento del **sinistro**. Qualora non siano disponibili si farà riferimento alle quotazioni medie di mercato al momento del **sinistro** riportate da altre pubblicazioni specializzate. Viceversa sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. D.12 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di danno parziale **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo** in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale. In assenza di altre pubblicazioni specializzate

Norme che regolano il sinistro

zate si farà riferimento ai tempari ANIA e/o ai prontuari dei tempi di riparazione ed al listino prezzi delle parti di ricambio delle case costruttrici.

L'**indennizzo** non può superare, nel limite del capitale indicato in **polizza**, il valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**. In caso di danno totale **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo**, nel limite del capitale indicato in **polizza**, in base al valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**, dedotto il valore di recupero. Viene considerato "danno totale" ogni danno che sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**.

Art. D.13 – Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si tiene conto dell'IVA, sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'**Assicurato** la tenga a suo carico.

Art. D.14 - Rimborso della spesa di acquisto

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, verificatosi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, del **veicolo** indicato in **polizza** l'**indennizzo** viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- in caso di danno parziale la **liquidazione** viene effettuata senza tener conto del **degrado d'uso** né, in caso di sottoassicurazione, della **regola proporzionale** di cui all'art. 1907 c.c.;
- in caso di danno totale **AXA MPS Danni** rimborsa, nel limite della **somma assicurata** indicata in **polizza**, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del **veicolo**, compresi gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** stabilmente installati, comprensiva del valore del **veicolo** eventualmente ceduto in permuta o rottamato.

La spesa d'acquisto deve essere comprovata da idonea documentazione fiscale. Sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo eventualmente indicati in **polizza** e riportati nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Art. D.15 - Pagamento dell'indennizzo

AXA MPS Danni si impegna a formulare all'**Assicurato** un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di **AXA MPS Danni**; si impegna altresì a pagare all'**Assicurato** la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Per la garanzia **Furto**, in caso di mancato ritrovamento del **veicolo**, **AXA MPS Danni** indennizza l'**Assicurato**, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire:

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di indennizzare l'**Assicurato**, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con un veicolo omologo.

In caso di Furto o rapina, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo eventualmente indicati in **polizza** e riportati nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Art. D.16 – Documenti da consegnare in caso di sinistro per i Danni al veicolo

L'**Assicurato** deve far pervenire a **AXA MPS Danni** i seguenti documenti:

a) In caso di Furto o rapina totale del veicolo

- il certificato di proprietà (o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento) con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di **veicolo** non iscritto al P.R.A.;
- le chiavi del **veicolo** assicurato (comprese quelle dell'eventuale antifurto);
- una procura notarile a vendere, se richiesta da **AXA MPS Danni**, al fine di agevolare l'eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
- in caso di ipoteca sul **veicolo**, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l'**indennizzo** verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, **AXA MPS Danni** si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'**indennizzo**, il certificato di chiusa istruttoria.

In caso di furto avvenuto all'estero l'Assicurato deve presentare la documentazione di cui alla lettera c) dell'Art. D.9 - Obblighi in caso di sinistro.

b) In caso di Furto o rapina parziale del veicolo

- il certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento;
- la copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e consegna, rilasciato dalla competente Autorità.

c) In caso di danno totale da Incendio, esplosione o scoppio

- il certificato di proprietà (o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento) e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
- la copia dell'originale del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

d) In caso di danno parziale da Incendio, esplosione o scoppio

- il certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento;
- la copia dell'originale del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

In caso di Incendio conseguente da atto vandalico o doloso di **terzi** l'Assicurato deve fare denuncia all'Autorità competente allegandone copia alla denuncia di **sinistro** inoltrata ad **AXA MPS Danni**.

Art. D.17 – Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate

AXA MPS Danni ha la facoltà di:

- a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del **veicolo**;
- b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
- c) sostituire il **veicolo** in luogo di pagare l'indennizzo;
- d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del **veicolo** dopo il **sinistro**, corrispondendone il controvalore.

Art. D.18 – Ritrovamento del veicolo rubato

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del **veicolo** rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente **AXA MPS Danni**.

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato prima della liquidazione dell'**indennizzo**, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dell'art. D.12 – Determinazione dell'ammontare del danno.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'**indennizzo** sarà computato in detrazione all'**indennizzo** stesso.

Norme che regolano il sinistro

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato successivo alla liquidazione dell'**indennizzo**, l'**Assicurato** s'impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del **veicolo** a soggetti indicati da **AXA MPS Danni** mediante la sottoscrizione di idonea procura. L'**Assicurato** ha, tuttavia, la facoltà, di evitare il trasferimento della proprietà del **veicolo**, restituendo a **AXA MPS Danni** l'**indennizzo** ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di **polizza**.

Art. D.19 – Rivalsa

I diritti e le azioni che il **Contraente** o l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto possono avere verso i **terzi** passano di diritto a **AXA MPS Danni**, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del Conducente del **veicolo** se autorizzato, nonché del **Contraente**, dell'**Assicurato** e dei loro familiari e/o trasportati, **AXA MPS Danni** rinuncia all'esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Art. D.20 – Arbitrato

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'**Assicurato**, che conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Appendici di vincolo

I) per i veicoli locati in “leasing”

Clausola n. 1

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)

Premesso che il **veicolo** assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al **Contraente** sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di **polizza, AXA MPS Danni** si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il **veicolo** indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del **premio** comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

In caso di sinistro che provochi danni al **veicolo** assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di **proprietario** di detto **veicolo**, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

II) per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

Clausola n. 2

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La **polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio a favore dell'Ente vincolatario, e pertanto **AXA MPS Danni** si obbliga per la durata della **polizza** stessa a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il **veicolo** indicato in **po-**

Appendici di vincolo

lizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di sinistro che provochi danni al **veicolo assicurato** l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal **Contraente**.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

Le Fonti normative

Di seguito le forniamo un estratto dei più rilevanti riferimenti normativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.

Norme del Codice Civile

Art. 1888 - **Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **polizza** di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'**assicuratore** non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al **periodo di assicurazione** in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **premio** convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1901 - **Mancato pagamento del premio**

Se il **Contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto. Se alle

Le Fonti normative

scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

(...)

Art. 1907 - **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1915 - **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'**Assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'**Assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'**assicuratore** che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**Assicurato** verso i **terzi** responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**Assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'**Assicurato** è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 - **Circolazione di veicoli**

Il Conducente di un **veicolo** senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del **veicolo**, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei Conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il **proprietario** del **veicolo** o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del **veicolo** è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del **veicolo**.

Art. 2952 - **Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di **premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Codice delle Assicurazioni Private

Art. 122 - **Veicoli a motore**

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la Responsabilità Civile verso i **terzi** prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, del Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del **proprietario**, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del **locatario** in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'art. 1896, comma 1, secondo periodo, del c.c. l'**Assicurato** ha diritto al rimborso del rateo di **premio**, relativo al residuo **periodo di assicurazione**, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'art. 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 129 - **Soggetti esclusi dall'assicurazione**

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo Conducente del **veicolo** responsabile del sinistro.
2. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati **terzi** e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'art. 2054, comma 3, del c.c. ed all'art. 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 - **Attestazione sullo stato del rischio**

(...)

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non

Le Fonti normative

può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Art. 144 - Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un **veicolo** o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di **polizza** l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'**Assicurato** al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di **rivalsa** verso l'**Assicurato** nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al **veicolo** utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al **veicolo** nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'**Assicurato** o del Conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal Conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'art. 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del **veicolo** responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
L'impresa di assicurazione del **veicolo** del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio

e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio **Assicurato** ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
 - a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle Parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
 - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
 - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
 - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli artt. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI

Sezione 1 - Intestazione

Spett. Assicurazione
Via
Città

Data

Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni

Sinistro del ... / ... / ... in località targa del danneggiato targa della controparte

Sezione 2 - Contenuto della richiesta per danni a cose

Io sottoscritto/a (codice fiscale) proprietario/a del veicolo (indicare marca e modello) targato e assicurato con la Compagnia, chiedo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno in via/piazza località L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è (indicare marca, modello) targato assicurato per la responsabilità civile auto con la Compagnia con polizza n. intestata al Sig. (indicare nome e cognome dell'Assicurato)

Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del Conducente)

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell'incidente come indicate nell'allegato modulo blu).

..... (da riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d'identità)

Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra indirizzo codice fiscale tel , che può confermare la descrizione dell'incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.

(da riempire solo in caso di intervento delle forze di Polizia)

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche (indicare gli organi di polizia intervenuti)

Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per cinque giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo:

via (località) tel

Firma

Sezione 3 - Contenuto della richiesta per danni alla persona del Conducente

Per danni alle cose trasportate appartenenti al Conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l'indicazione degli oggetti danneggiati.

Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a (codice fiscale) in qualità di Conducente del veicolo (comunicare marca e modello e targa) e assicurato con la Compagnia, ho riportato lesioni personali, chiedo il risarcimento del danno alla persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda comunicazione) le seguenti informazioni necessarie ai fini della formulazione dell'offerta di risarcimento da parte della Compagnia:

a. età al momento del sinistro

b. attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale

c. idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni

d. attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (in caso di visita da parte di proprio medico legale)

La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subite è riportata nell'allegata consulenza di parte per la cui prestazione ho corrisposto l'importo di euro

Ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l'espressione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

Resto in attesa di Vostre comunicazioni.

Firma

Sezione 4 - Allegati alla richiesta di risarcimento

- Modulo di constatazione amichevole (Modulo BLU)

- Denuncia sinistro

**MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI
DEI SINISTRI LIQUIDATI - DA PRESENTARE ALLA CONSAP**

Spettabile
CONSAP S.p.A.
Via Yser, 14 - 00198 ROMA

Data

Oggetto: Richiesta di informazioni ai fini del possibile riscatto di sinistro CARD

Spettabile CONSAP,

io sottoscritto (cognome e nome)

residente a (città) - prov. ()

in via/piazza n°

assicurato con la Compagnia (nome Compagnia)

con polizza n°

a seguito del sinistro

rubricato dalla mia Compagnia con n°

avvenuto in data

tra il veicolo da me assicurato targa

ed il veicolo di controparte targa assicurato con la

Compagnia

chiedo

di conoscere l'importo del danno risarcito in regime CARD ai fini del possibile riscatto e ripristino della precedente classe di merito.

Con i migliori saluti.

Firma dell'Assicurato

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento giugno 2024

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA - (note societarie complete su www.axa-mps.it) e-mail: privacy@axa.it (di seguito anche **"AMAD"**, il **"Titolare"** o la **"Compagnia"**).



Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO - data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - via Aldo Fabrizi, 9 - c.a. Data Protection Officer - 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per **l'esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - via Aldo Fabrizi, 9 c.a. Data Protection Officer - 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AMAD ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio di difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione, etc); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità anticiclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

Per questa finalità, la Compagnia utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i dati giudiziari;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AMAD e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei dati telematici non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale).

Inoltre, è previsto un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile.

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Compagnia, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornire informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AMAD (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, etc.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria, etc. - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Ⓛ Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - **l'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici);
 - **Il consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa-mps.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AMAD o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AMAD, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori/inter-

mediari, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.



A chi sono comunicati i dati?

In AMAD, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli, etc;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AMAD, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.



Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: [www.axa-mps.it/privacy/Binding Corporate Rules](http://www.axa-mps.it/privacy/Binding%20Corporate%20Rules)) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AMAD avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it



axa-mps.it

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate al 01/09/2024

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia
Tel.: (+39) 06 51760.1, Fax: (+39) 06 51760551 - PEC: axampsdanni@legalmail.it

Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.